

Art. 8

L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di:

- a) stabili già esistenti;
- b) nuovi edifici residenziali;
- c) edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto - nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della *legge 6 agosto 1967, n. 765* (12), nonché per i micro asili-nido, possono ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'art. 6 (13).

Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini (14).

(14) Comma così sostituito dall'*art. 8 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5*.